



SCUOLA EDILE - CPT Centro per la formazione e la sicurezza edile di Padova
Organismo Bilaterale di formazione per l'edilizia e il restauro - Padova
ANCE PADOVA FENEAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL
Sede di Padova: Via Basilicata 10 - 35127 Padova (Camin Z.I.)
Tel. 049/761168 - fax 049/760940 - info@scuolaedilepadova.net
Sede di Stanghella: Via C. Marchesi 30 - 35048 Stanghella (PD)
Tel. 0425/456016 - 049/761168 (int.8) - fax 0425/459328 - tutorstanghella@scuolaedilepadova.net
www.scuolaedilepadova.net
Accreditamento Regione Veneto L.R. N. 19 del 09.08.02 cod. A0119
CF 80006850285 - P IVA 02585760289 - CCIAA PD n. REA 294715
Cod. Destinatario J6URRTW
PEC Presidenza e Direzione: direzione.scuolaedilepadova.pec.it
PEC attività istituzionale, formazione, CPT: cpipe@pec.it
CPT: Tel. 049/761168 (int.4) - Fax.049/760011 - email: cpt@scuolaedilepadova.net

Prot. 1467
Circolare.

A tutte le Imprese Edili e affini della Provincia di Padova

Oggetto: Dispositivi di Protezione Individuale- mascherine

Indicazioni relativamente al tipo di mascherine che si possono utilizzare in cantiere edile a seguito dell'emergenza Coronavirus.



Per dare risposta sul tipo di mascherine che si devono utilizzare in un cantiere edile per la protezione del rischio di infezione da Covid-19 si deve fare riferimento a quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020.

Premessa fondamentale è chiarire innanzitutto quando va utilizzata la mascherina e a seguire esaminerò la tipologia di mascherina indicata per la protezione del rischio da infezione da Covid-19 in cantiere edile.

Il suddetto Protocollo al punto 6 "Dispositivi di protezione individuale" chiarisce che le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. L'O.M.S. raccomanda di indossare una mascherina solo se una persona sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti, oppure se prende cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus.

Si evidenzia però che in caso di comparsa di sintomi quali la tosse il lavoratore non può recarsi al lavoro (Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari Regione Veneto del 14.03.2020).

L'uso della mascherina in cantiere è invece obbligatorio qualora il lavoro svolto imponga di lavorare a **distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili soluzioni organizzative**: sarà in tali casi necessario l'uso delle mascherine conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc..).

Alla data odierna tali mascherine usate alla sola finalità di evitare la diffusione del virus corrispondono alle mascherine chirurgiche.

Con il termine mascherine chirurgiche ci si riferisce a mascherine monouso approvate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali **per uso come dispositivi medici** in base alla normativa nazionale e comunitaria (**Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE** per le mascherine igieniche; norma europea **EN 14683:2005** per le maschere chirurgiche destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi dal personale ai pazienti e viceversa, in determinate situazioni durante le procedure chirurgiche nei blocchi operatori e altri ambienti medici con requisiti simili).

Il Protocollo sopra citato specifica altresì che data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dell'autorità sanitaria. Potrebbero essere quindi date, nei giorni a seguire, indicazioni all'uso di altre mascherine oltre a quella chirurgica per evitare la diffusione del virus in comuni ambienti di lavoro come i cantieri edili.

Per quanto riguarda l'uso di facciali filtranti (FFP1, FFP2 o FFP3) si ricorda che risulta obbligatorio utilizzarle in cantiere in presenza di rischi specifici quali ad esempio le polveri. Di seguito si riportano i criteri di scelta dei respiratori a filtro per polveri.

Criteri di scelta dei respiratori a filtro per polveri

Per i respiratori o filtri antipolvere la norma EN 149 definisce 3 classi in funzione dell'efficienza filtrante minima del dispositivo:

Normalmente le indicazioni di utilizzo dei filtri non si riferiscono all'efficienza filtrante, ma vengono espresse tramite il **fattore di protezione nominale**.

Il **fattore di protezione nominale** è il rapporto tra la concentrazione del contaminante nell'ambiente e la sua concentrazione all'interno del facciale. In pratica tale valore rappresenta la capacità del filtro di trattenere le particelle ed è quindi direttamente legato all'efficienza filtrante.

La formula che lega il fattore di protezione all'efficienza filtrante è la seguente:

$$FPN = \frac{C_{est}}{C_{int}} = \frac{100}{100 - \text{effic. filtrante} (\%)}$$

Considerando che la concentrazione inalata da chi indossa il respiratore dovrebbe al massimo essere uguale al TLV, la massima concentrazione esterna per cui posso utilizzare il respiratore è pari a

$$FPN (\text{fatt. prot. nominale}) \times TLV$$

Esempio :

per la classe P1, essendo l'efficienza filtrante 78%, dalla formula si ottiene un fattore di protezione 4,5. Tale valore indica che il dispositivo è in grado di ridurre di 4,5 volte la concentrazione esterna e quindi l'utilizzatore può esporsi a concentrazioni fino a 4,5 x TLV.

Classe	Efficienza Filtrante
 P1	Superiore al 78 %
 P2	Superiore al 92 %
 P3	Superiore al 98 %

Nel caso eccezionale e temporaneo in cui, come in cantiere, non si conosca la concentrazione del contaminante è possibile valutare il livello di protezione in funzione della tossicità della sostanza:

FFP1 / P1	per contaminanti con TLV = 10 mg/m³
FFP2 / P2	per contaminanti con TLV > 0,1 mg/m³
FFP3 / P3	per contaminanti con TLV < 0,1 mg/m³



SCUOLA EDILE - CPT Centro per la formazione e la sicurezza edile di Padova
Organismo Bilaterale di formazione per l'edilizia e il restauro - Padova
ANCE PADOVA FENEAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL
Sede di Padova: Via Basilicata 10 - 35127 Padova (Camin Z.I.)
Tel.049/761168 - fax 049/760940 - info@scuolaedilepadova.net
Sede di Stanghella: Via C. Marchesi 30 - 35048 Stanghella (PD)
Tel. 0425/456016 - 049/761168(int.8) - fax 0425/459328 - tutorstanghella@scuolaedilepadova.net
www.scuolaedilepadova.net
Accreditamento Regione Veneto L.R. N. 19 del 09.08.02 cod. A0119
CF 80006850285 - P IVA 02585760289 - CCIAA PD n. REA 294715
Cod. Destinatario J6URRTW
PEC Presidenza e Direzione: direzione.scuolaedilepadova.pec.it
PEC attività istituzionale, formazione, CPT: cpipe@pec.it
CPT: Tel. 049/761168 (int.4) - Fax.049/760011 - email: cpt@scuolaedilepadova.net

In conclusione si può affermare che con riferimento al **solo rischio di infezione da Covid-19** il lavoratore in cantiere **quando non può essere garantita una distanza interpersonale di almeno un metro, deve indossare mascherine chirurgiche** o in alternativa può utilizzare un respiratore a filtro del tipo P1, P2 o P3 (secondo la disponibilità Aziendale). Quest'ultima soluzione (respiratore a filtro FFP1, FFP2 o FFP3) rappresenta, in assenza di altri fattori di rischio, una iper protezione del lavoratore.

Si coglie l'occasione per ricordare che l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani.

Padova, 18 marzo 2020

Il Coordinatore della Segreteria Tecnica
Area Sicurezza e Salute
Scuola Edile Padova - CPT

Dott. Stefano Bortolami